



a cura di Flavia Di Luciano

L'Agenzia delle Entrate, durante lo scorso Telefisco, si è espressa in merito all'individuazione dei termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento, a seguito della normativa emergenziale.

Al riguardo, occorre muovere dall'art. 67, d.l. 18 del 2020 che ha introdotto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all'attività di accertamento che vengono, dunque, prorogati per un periodo di 85 giorni, pari a quello della sospensione.

Per espressa previsione normativa, la sospensione non si estende, tuttavia, agli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (ossia quelli relativi al periodo d'imposta 2015 in caso di dichiarazione infedele) i quali, ai sensi dell'articolo 157 del DI 34/2020, avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati entro il 28 febbraio 2022.

Fino a tale annualità, l'art. 43, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nella precedente formulazione, prevedeva che gli avvisi di accertamento dovessero essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, invece, l'avviso di accertamento poteva essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

In quest'ultimo caso, quindi, in relazione all'anno d'imposta 2015, il termine di decadenza scade in data successiva al 31 dicembre 2020.

A seguito delle modifiche normative apportate al menzionato art. 43 dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti, il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del settimo anno successivo a quello in cui questa avrebbe dovuto essere presentata. Ne consegue che, in caso di presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza per l'accertamento scadrebbe il 2022. Se, invece, la dichiarazione fosse stata omessa, il termine per la notifica dell'atto impositivo sarebbe prolungato fino al 2024.

Tali disposizioni devono essere coordinate con la norma emergenziale sopra menzionata, ai sensi della quale *"sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"*.

Al riguardo, nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la valenza generale della norma in questione, confermando quanto già sostenuto nelle circolari 11/E/2020 e 25/E/2020.

I termini decadenziali vengono, dunque, prorogati di 85 giorni in relazione ai periodi d'imposta per i quali l'attività di controllo risulti ancora "pendente" durante il lasso temporale intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Ne consegue che, per le annualità fino al 2019, i termini di accertamento non scadranno il 31 dicembre di ciascun anno, bensì il 26 o il 25 marzo (se l'anno è bisestile).

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.